COMUNE DI CHAMBAVE

Regione Autonoma Valle D'Aosta

COMMUNE DE CHAMBAVE

Regione Autonoma Valle D'Aosta

Rue E. Chanoux, 53 – 11023 CHAMBAVE
E-Mail: info@comune.chambave.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.chambave.ao.it

Tel. 0166 46106 – Fax 0166 46491
P. Iva: 00101150076

STATUTO COMUNALE

(I° approvazione C.C. N. 17 del 19.07.2001)
(II° approvazione C.C. 5 del 28.02.2002)
(Modifica art. 13, c. 4, con C.C. n. 25 del 30.10.2006)
(Adeguamento alla Legge Regionale 19.01.2015, n. 1 con C.C. 13 del 25.03.2015)
(Adeguamento alla Legge Regionale 03.03.2025, n. 4 con C.C. 14 del 21.07.2025)

Testo emendato approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 21.07.2025

Adeguamento dello Statuto Comunale alle disposizioni introdotte dalla legge regionale 3 marzo 2025 n. 4, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali*".

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI CHAMBAVE

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Fonti
Art. 2 – Principi fondamentali
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Programmazione e cooperazione
Art. 5 - Territorio
Art. 6 - Sede
Art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
Art. 8 - Lingua francese e patois
Art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
Art. 10 - Organi
Art. 11 - Consiglio comunale
Art. 12 - Competenze
Art. 13 – Adunanze e convocazioni
Art. 14 - Funzionamento
Art. 15 - Consiglieri
Art. 16 - Diritti e doveri
Art. 17 - Gruppi consiliari
Art. 18 - Commissioni consiliari
Art. 19 - Nomina della giunta
Art. 20 - Giunta comunale
Art. 21 - Competenze
Art. 22 - Composizione
Art. 23 - Funzionamento
Art. 24 - Sindaco
Art. 25 - Competenze amministrative
Art. 26 - Competenze di vigilanza
Art. 27 - Ordinanze
Art. 28 - Vicesindaco
Art. 29 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco
Art. 30 - Delegati del sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE
Art. 31 - Segretario comunale
Art. 32 – Segretario Comunale e uffici
Art. 33 - Competenze gestionali del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi
Art. 34 - Competenze consultive del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi
Art. 35 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario Comunale
Art. 36 – Competenze di legalità e garanzia del Segretario Comunale
Art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 38 - Struttura degli uffici
Art. 39 - Personale
Art. 40 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

Art. 41 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE
Art. 42 – Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 43 - Cooperazione
Art. 44 - Comunità montane

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Art. 45 - Partecipazione popolare
Art. 46 - Assemblee consultive
Art. 47 - Petizioni
Art. 48 - Associazioni
Art. 49 – Partecipazione a commissioni
Art. 50 – Accesso agli atti
Art. 51 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 52 - Regolamenti

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 - Norme transitorie
Art. 54 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHAMBAVE

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.

Art. 2
Principi fondamentali

1. Il Comune di CHAMBAVE rappresenta l'intera comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
3. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministra- zione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
4. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 3.
5. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
6. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
7. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
8. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
9. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
10. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini, con la regione e con la Comunità Montana;
h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
4. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5
Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Margnier, Vallèry, Jovençanaz, Praz, Arlier, Septumian,Thuy,Promassaz, Verthuy, Ronchére, Champagne, Parleaz, Chandianaz, Cesséyaz, Pilliolet, Clapey, La Poya, Tercy, Moncharey, Croux, Champlan,Guichet, Ollières, Goillaz, Les Fosses, Grenellaz, La Meyaz, Perret, La Plantaz e Protorgnet costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 21,32 e confina con i comuni di Saint Denis, Verrayes, Fenis, Champdepraz e Pontey.

Art. 6
Sede

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Chambave, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 7
Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CHAMBAVE nonché con lo stemma approvato con D.P.R. 21.03.1997, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della
Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
3. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8
Lingua francese e patois

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois.
4. Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in patois saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 9
Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonchè le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate, da proporre alla Regione.

TIITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 10
Organi

1. Sono organi del Comune, il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco e il Vicesindaco.

Art. 11
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il sindaco presiede il consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato con le modalità previste dal Regolamento.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale e garantendo la presenza di entrambi i genere.

Art. 12
Competenze

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, il.consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
a) esame della condizione degli eletti;
a bis) ABROGATO
b) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
c) regolamento del consiglio;
d) bilancio preventivo, documento unico di programmazione e relariva nota di aggiornamento;
e) rendiconto;
f) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
g) istituzione e ordinamento dei tributi;
h) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
i) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
a) i regolamenti comunali ad esclusione di quelli di tipo organizzativo di competenza della Giunta Comunale;
b) i piani, i programmi ed i progetto di fattibilità tecnica ed economica in genere, le loro varianti e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie;
c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
e) la partecipazione a società di capitali;
f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
g) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
j) ABROGATO
k) ABROGATO
l) ABROGATO
m) gli statuti delle aziende speciali;
n) i pareri sugli statuti delle consorterie;
o) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 13
Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile o, comunque entro il termine di legge, per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre o, comunque entro il termine di legge, per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco o di 1/3 dei consiglieri.
6.La minoranza o i 2/3 dei componenti dei gruppi di minoranza possono richiedere, con indicazione dell'argomento, la convocazione del Consiglio Comunale per non più di 2 sedute annue;
7. Nel caso in cui 1/3 dei consiglieri assegnati o i gruppi di minoranza lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.Il sindaco qualora reputi che l'istanza riguarda una materia non di competenza, iscriverà l'oggetto nella prima seduta consigliare utile.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

8.La convocazione delle sedute consiliari, con annesso l'o.d.g., vengono pubblicate, oltre che nelle bacheche comunali, anche nei locali pubblici.

Art. 14
Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze, mozioni, modalità e tempi di risposta;
g) l'organizzazione dei lavori;
h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
j) Uso della fascia del sindaco, del gonfalone e dello stemma comunale;
k) Organizzazione, funzionamento della commissione toponomastica;
l) Modalità di accesso ai documenti comunali da parte degli amministratori.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 commi 3, 4 e 5.
4.Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento;tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione, che avrà luogo in un giorno successivo, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo politico e amministrativo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni. La risposta all'interpellanza è obbligatoria con le modalità previste dal regolamento.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito, a cura del segretario comunale, dei documenti relativi alle questioni stesse fin dalla stesura dell'ordine del giorno.

Art. 17
Gruppi consiliari

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, come stabiliti dal regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnici, come stabilito dal regolamento.

Art. 18
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti e temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e garantendo la presenza di entrambi i generi. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le modalità di costituzione, le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono pareri non vincolanti in merito a questioni e iniziative loro assegnate. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti, in particolare, favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. In pubblica adunanza le commissioni possono esporre il proprio operato.

Art. 19
Nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, ad eccezione del *Sindaco e del V*icesindaco, è nominata, dopo la convalida degli eletti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio comunale che approva gli indirizzi generali di governo.
1bis. Con l'atto di nomina, viene definito il numero di assessori nel rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti.
2. La votazione di cui al comma 1 ha luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Art. 20
Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 21
Competenze

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio escludendo l'adozione di atti di natura gestionale.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti; alla stessa possono essere attribuite specifiche quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 54/98.
3. La giunta svolge le attribuzioni di ed i criteri cui devono attenersi gli altri organi gestionali nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonchè dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

a) riferisce almeno annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali di governo e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
b) esamina gli argomenti da proporre al Consiglio;
c) ABROGATO
d) svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con le associazioni operanti in loco;
e) ABROGATO
f) ABROGATO
g) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
h) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
i) approva i regolamenti di tipo organizzativo;
j) valuta la fondatezza delle motivazioni per le convocazioni delle assemblee consultive.

Art. 22
Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, *e da un numero di assessori definito in forza di legge* ~~e da un massimo di 3 assessori~~, scelti tra i consiglieri comunali, garantendo la parità di genere~~ e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa~~. *Qualora le disposizioni normative nel tempo vigenti prevedano la possibilità di nominare ulteriori assessori, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, l'atto di nomina dovrà essere corredato da specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dall'organo di revisione economico-finanziaria.* In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Tutti gli assessori devono appartenere al Consiglio.
2bis. Nel periodo di durata in carica, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può variare il numero degli assessori, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23
Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità il voto del Sindaco o di chi per lui presiede vale doppio.

Art. 24
Sindaco

1.Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Il Sindaco, all'atto dell'insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale pronunciando la seguente formula "*Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne, le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste et le Statut Communal, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica*

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

Italiana, lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta e lo Statuto Comunale di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 25
Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
d) coordina l'attività dei singoli assessori;
e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
g) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti che non siano di natura prettamente burocratica e tecnico-amministrativa;
m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
n) ABROGATO
o) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
p) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
v) stipula i contratti rogati dal Segretario Comunale stante l'assenza in organico di figure di qualifica dirigenziale.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del comune.

Art. 27
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo.

Art. 28
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 30
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può revocare il mandato conferito, modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 31
Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizione di legge e dello statuto.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
5. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 32
Segretario Comunale e uffici

1. Il Comune ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito Albo Regionale;
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi;
3. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge;
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con i poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato;
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 33
Competenze gestionali del Segretario
E dei Responsabili dei Servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto;
2. Al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta Comunale ed individuati nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 34
Competenze consultive del Segretario Comunale
e dei responsabili dei servizi

1. Il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
2. Il Segretario Comunaleed i responsabili dei servizi inoltre esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento;
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal Regolamento Comunale di contabilità;
4. Il Segretario Comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 35
Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento
Del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36
Competenze di legalità e garanzia
del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonchè dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 38
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 39
Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 40
Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile.

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 41
Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 42
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità comunale.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43
Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 44
Comunità montane

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espresssamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio in seno al Consiglio stesso;
2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire entro 30 gg. dalla proclamazione degli eletti e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di 5 giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo;
3. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la Comunità Montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale;
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce – se del caso – anche le modalità del trasferimento del personale;
5. La convenzione di cui al comma 5, viene approvata dalla Giunta Comunale;

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni;
7. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali;
8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 45
Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività dell'ente, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi. I criteri per la valutazione e l'individuazione degli atti fondamentali da sottoporre al parere della Comunità locale, sono stabiliti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi.
3. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 46
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 5 consiglieri o del 30% degli elettori, valutata da parte della Giunta la validità della motivazione, entro 30 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

Art. 47
Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con il regolamento degli Istituti di partecipazione popolare. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Non possono essere argomento di petizione e pertanto irricevibili quelle relative a:
- Bilancio Preventivo, Relazione Previsionale e programmatica e sue variazioni;
- Conto Consuntivo;
- Ordinamento dei tributi;
- Piani Territoriali e urbanistici.

Art. 48

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, con l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 49
Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

Art. 50
Accesso agli atti

1. Al fine di rendere chiara e trasparente l'attività amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 51
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima trasparenza sull'operato dell'Ente.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 52
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale dopo l'adozione da parte del consiglio per quindici giorni, e dopo l'entrata in vigore in modo continuativo per garantire ai cittadini un'adeguata informazione e una comoda accessibilità.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 54
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.

2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A

BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

DESCRIZIONE DELLO STEMMA COMUNALE

" Inquartato: nel primo, di rosso, al grappolo d'uva, d'oro, unito al tralcio di verde, posto in sbarra, pampinoso di uno, dello stesso; nel secondo e nel terzo, troncato d'argento e di azzurro, al sole di rosso nel primo e alla mezzaluna crescente d'argento nel secondo; nel quarto, d'oro, al grappolo d'uva di porpora, unito al tralcio di verde, posto in sbarra, pampinoso di uno dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune."

ALLEGATO B

BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

DESCRIZIONE DEL GONFALONE

"Drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati, L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 29/07/2025 da Vuillermoz Wilma.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):ef64a3982c0bc99af049f7e1d1819de5162558572a8e832c3df8128cf1d4c3ec.